

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'AQUILONE di IQBAL APS



TITOLO I

Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Cesena, via Cavalcavia 709, un'associazione che assume la denominazione di Associazione di Promozione Sociale "l'Aquilone di Iqbal" (ai sensi della L.R. 34/2002).

L'Associazione l'Aquilone di Iqbal APS, facente parte dell'E.T.S. (di seguito denominata "Associazione") è costituita – ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) – per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione ha durata illimitata, essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini educativi, culturali, artistici, ricreativi, assistenziali, sportivi e turistici, nonché per la gestione di servizi (avvalendosi in caso di bisogno anche di professionalità esterne). Il tutto finalizzato all'attività di promozione sociale rivolta a favore degli associati e di terzi.

Articolo 3

In particolare le attività saranno rivolte a bambini, ragazzi, adolescenti e a tutte le tipologie di persone appartenenti a categorie fragili, organizzando momenti ludico/ricreativi (ludoteche e centri educativi pomeridiani), di svago, relazione, condivisione (centri di aggregazione giovanile) e di festa (animazione in feste di piazza con strumenti propri dell'animazione ricreativa), nonché scambi internazionali.

Anche l'organizzazione di momenti di animazione e di svago rivolti a persone anziane ospitate in Case di riposo o strutture analoghe rappresenta un campo di intervento dell'Associazione.

Queste attività sono organizzate e gestite in autonomia e in collaborazione o in convenzione con le Amministrazioni Comunali, le Circostrizioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti e le Associazioni operanti nel territorio.

In collaborazione con i soggetti sopra menzionati, e anche in proprio, è promossa una formazione permanente degli operatori mediante l'organizzazione di appositi percorsi formativi aperti anche a docenti delle scuole pubbliche e private.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, di contrasto e prevenzione di tutti gli atti legati a violenza di genere, fisica e psicologica, discriminazione, stereotipi, comportamenti a rischio e a sostegno di una cultura della parità, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.



Aquilone di Iqbal investe il proprio impegno, inoltre, nella gestione di progetti e iniziative che abbiano come obiettivo la realizzazione di attività educative, culturali, artistiche e creative rivolte a tutta la popolazione giovanile, studentesca e universitaria.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati;
- 2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- 3) dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali, pur conservando la propria autonomia programmatica, gestionale, finanziaria e amministrativa;
- 4) incaricare associazioni, fondazioni, organizzazioni pubbliche e private, inclusi soggetti individuali o gruppi privati o di volontariato, per la realizzazione di progetti d'intervento di cui alle finalità sopraesposte;
- 5) somministrare (e all'occorrenza confezionare) ai soci alimenti e bevande come momento di socialità e forma di autofinanziamento;
- 6) attività di fundraising con tutte le modalità possibili incluse attività di merchandising finalizzate al perseguimento delle proprie attività solidaristiche;
- 7) svolgere qualunque attività connessa e affine agli scopi stessi;
- 8) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
- 9) sviluppare e creare una fondazione che sostenga l'attività associativa e gli obiettivi da essa perseguiti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) organizzazione e gestione di attività, luoghi e spazi culturali, artistici o ricreativi di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) formazione universitaria e post universitaria
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) ~~alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;~~
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non competitive, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione della pratica dello sport;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco e di mutuo auto aiuto;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



attività di somministrazione di alimenti e bevande in ossequio a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 85 del D. Lgs. N. 117/2017.

promozione attività culturali in ambito teatrale e circense a livello amatoriale.

organizzazione di attività ricreative e culturali a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci

Inoltre alle attività di cui all'art. 3, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

All'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- 2) dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio.

Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

Le Società, Associazione ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'associazione.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione



La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 1 mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, a eccezione del caso previsto dalla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione del Collegio Arbitrale. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo comune

Articolo 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) ~~quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;~~
- c) eredità, donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale - Bilancio

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi, nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante i canali di comunicazione correnti, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.



Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Ad ogni convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono normalmente per voto palese, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un **minimo** di 3 a un **massimo** di 11 membri (*possibilmente dispari*) scelti tra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il **Presidente**, il **Vice Presidente** e il **Segretario**.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal **Presidente** tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da **almeno un terzo (1/3)** dei membri.

La convocazione è fatta tramite i **mezzi di comunicazione correnti**, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, oppure, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) confermare e ufficializzare la nomina dei responsabili delle commissioni di lavoro (coordinatori di progetto) dietro confronto dei partecipanti al progetto qualora l'equipe di lavoro sia un gruppo già formato.
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a due riunioni consecutive decade.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può



nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale
 ifica.
 e decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
 Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per confermare la fiducia al Direttivo in carica e dare compito ai Consiglieri di riunirsi per eleggere il nuovo Presidente che porterà avanti la carica fino al termine del mandato oppure indire nuove elezioni

Articolo 22

Collegio dei Revisori di Conti (qualora eletto).

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio, le scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VIII

Scioglimento



Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano le promozione e lo sviluppo di attività di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.



Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, Decreto Legge 117 del 2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Forlì-Cesena

Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 03 NOV. 2020

N. 2210 Mod. 3 e

.....

